



REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale BT
DIREZIONE GENERALE
Via Fornaci n. 201 - CAP 76123 - Andria

**ACCORDO CONTRATTUALE ex art. 8-quinquies, d.Lgs. 502/92 e art. 9
Regolamento Regione Puglia n.11/2008 avente ad oggetto le
prestazioni riabilitative psichiatriche.**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BT, di seguito indicata come ASL, con sede legale in Andria, in Via Fornaci, n. 201, C.F. 90062670725 e P.I. 06391740724, in persona del legale rappresentante, Dott.ssa Tiziana Di Matteo, domiciliato per la carica presso la sede legale della ASL BT, ad Andria, in via Fornaci, n. 201

E

ARCOBALENO s.r.l., di seguito chiamato Ente Gestore con sede legale a Trinitapoli, in Via del Fagiano C.N., C.F. e P.I. 07773640722, rappresentata dalla Sig.ra Luisa Montanaro, C.F. MNTLSU73A67B915M, nata a Trinitapoli (BT) il 27/01/1973, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società ARCOBALENO, in qualità di legale rappresentante p.t.

Premesso che:

Ai sensi dell'art.8 *quinquies*, del D.Lgs. n.502/92 e ss.mm.ii., le AA.SS.LL. definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati per l'acquisto di prestazioni sanitarie;

Ai sensi dell'art.9 del Regolamento Regionale n.11/2008, il Direttore Generale della ASL, stipula gli accordi contrattuali con gli Enti Gestori delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal vigente RR n.3/2005 e ss.mm.ii.;

In ossequio alla citata normativa, la ASL BT con deliberazione del Commissario Straordinario n.91 del 26/1/2022 provvedeva ad approvare lo schema tipo dell'accordo contrattuale con gli Enti Gestori, di cui al R.R. n.7/2002 e ss.mm.ii., E.P.A.S.SS., Questa Città, S.P.E.S., Temenos e Arcobaleno, per la erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza psichiatrica da parte delle strutture riabilitative private accreditate con la Regione Puglia con decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;

Successivamente, i contratti di cui alla citata Deliberazione n.91/2022 venivano sottoscritti tra le parti e registrati al protocollo aziendale;

Con D.G.R. Puglia n.1085 del 30/06/2021, sono state aggiornate le tariffe pro-capite/pro-die per i posti occupati nelle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private accreditate di cui al citato Regolamento n.11/2008, con decorrenza 1° gennaio 2021, nella misura riportata nella tabella A allegata al provvedimento regionale, come innanzi indicate:

CRAP	€ 175,11
COMUNITA' ALLOGGIO	€ 113,57
GRUPPO APPARTAMENTO	€ 69,47
CENTRI DIURNI	€ 89,23

Con successiva D.G.R. Puglia n. 1293 del 20/09/2022, così come integrata e modificata dalla **D.G.R. Puglia n. 1490 del 28/10/2022**, sono state nuovamente aggiornate le tariffe pro-capite/pro-die per i posti occupati nelle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private accreditate, con decorrenza 1° ottobre 2022, come innanzi specificate:

STRUTTURA	TARIFFA REGIONALE DGR 1490/2022	QUOTA A CARICO DEL SSR	IMPORTO RETTA SSR
CRAP INTENSIVA	€ 202,38	100 %	€ 202,38
COMUNITA' ALLOGGIO	€ 136,45	100 %	€ 136,45
GRUPPO APPARTAMENTO	€ 85,90	40 %	€ 34,36
CENTRI DIURNI	€ 99,70	100 %	€ 99,70

Con riferimento ai Gruppi Appartamento, la quota di compartecipazione del 40% trova applicazione per i nuovi ingressi di utenti in struttura a partire dal 1 Ottobre 2022;

Le suddette tariffe sono state recepite da questa ASL con deliberazione della Direttrice Generale n. 1820 del 15/12/2022.

Con deliberazione del CS n. 91/2022 e DG n. 779/2022, questa ASL ha provveduto ad impegnare le somme necessarie a far fronte ai pagamenti in favore degli enti gestori delle strutture riabilitative psichiatriche convenzionate con questa ASL relativamente a tutto l'anno 2022;

Preso atto che, il rappresentante legale dell'Ente Gestore, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara che permangono in capo alle strutture gestite ed oggetto del presente accordo, anche per l'anno 2022, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal vigente R.R. n.3/2005 e dall' art. 16 della L.R. n.9/20017;

In esecuzione della Deliberazione Asl BT n. 166 del 25 gennaio 2023 con cui si approva lo schema dell'accordo contrattuale con gli Enti Gestori dell'assistenza psichiatrica,

Le premesse innanzi evidenziate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 Oggetto

Nell'ambito della programmazione regionale, l'Azienda Sanitaria si avvale dei servizi riabilitativi attivati dagli Enti Gestori, per l'acquisto delle prestazioni psichiatriche erogate da ciascuna struttura riabilitativa prevista dal successivo art. 2, aventi ad oggetto le attività di riabilitazione e di risocializzazione dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche dipendenti da qualunque causa.

Autore

art. 2
Strutture riabilitative

L'Ente Gestore Arcobaleno S.r.l. gestisce le seguenti strutture riabilitative:

- **CENTRO DIURNO PER UN LIMITE MASSIMO DI N. 20 UTENTI CON SEDE OPERATIVA A TRINITAPOLI IN VIA DEL MARE, N. 33**

Il suddetto Centro Diurno con D.D. n. 34 del 12/02/2020, emessa dal servizio accreditamenti e qualità della Regione Puglia, otteneva, ai sensi dell'art. 10, co. 2, della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., "l'aggiornamento per variazione del nominativo del Responsabile Sanitario dell'autorizzazione all'esercizio", regolarizzando in tal modo l'anomalia rilevata durante le verifiche effettuate ai sensi dei RR.RR. 3/2005 e 9/2017 dal Dipartimento di prevenzione della ASL BT.

art. 3
Inserimento/dimissioni

Gli inserimenti, le dimissioni e le proroghe dei ricoveri presso le strutture riabilitative sono disposti dal DSM nel rispetto della dignità e della libertà di scelta dell'interessato, secondo le modalità previste dalla programmazione regionale e secondo quanto previsto dal **Piano Terapeutico Individuale (PTI)**, redatto dal CSM inviante.

Tale progetto deve contenere la valutazione globale della patologia e dei bisogni, gli obiettivi, gli interventi, i tempi di verifica e di adeguamento, la prevedibile durata della prestazione. La permanenza del paziente nella struttura a più alta intensità terapeutico assistenziale non può superare il limite dei 18 mesi, e può essere rinnovata per una sola volta.

Le dimissioni dell'utente, dopo il completamento del progetto terapeutico riabilitativo o per l'impossibilità della sua realizzazione, avvengono attraverso un atto di comunicazione conclusiva redatto a cura del DSM.

L'inserimento nelle predette strutture di utenti residenti nell'ambito territoriale di altre AA.SS.LL. è subordinato al nulla-osta del DSM ove ha sede la struttura riabilitativa psichiatrica gestita dall'Ente convenzionato.

La relativa proposta di inserimento, in ogni caso, deve recare le motivazioni psicosociali che danno luogo alla richiesta, nonché l'indicazione dell'anamnesi e della diagnosi, la forma di trattamento, il progetto riabilitativo concordato con il DSM di residenza dell'utente, il presumibile periodo di permanenza nella struttura riabilitativa.

Al DSM competono anche le verifiche di appropriatezza, i controlli di qualità e il monitoraggio delle effettive presenze giornaliere.

art. 4
Fabbisogno

L'Azienda Sanitaria, tramite il Direttore del DSM, si riserva di ridefinire il fabbisogno di strutture riabilitative psichiatriche del proprio territorio, che nel tempo si riterranno necessarie in relazione al mutato fabbisogno di attività e prestazioni, nonché ai mutamenti normativi e regolamentari che interverranno.

art. 5
Utenti

Le strutture riabilitative di cui all'art. 2 operano in integrazione funzionale con il DSM e sono ad esclusiva disposizione dello stesso che le utilizzerà per l'erogazione delle prestazioni specifiche a favore di utenti assistiti dall'Azienda.

Ove nelle strutture risultino inseriti utenti provenienti dal altre ASL la retta sarà corrisposta dalla ASL di residenza dell'utente appartenente ad altra ASL.



**art. 6
Prestazioni**

L'Ente Gestore assicura l'erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione psichiatrica per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale comprese nelle funzioni istituzionalmente accreditate e rientranti nell'ambito dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dall'accordo, secondo le quantità e le tipologie stabilite.

Le prestazioni sanitarie acquistate dalla ASL, coerenti con gli standard previsti dalle disposizioni regionali e con il fabbisogno aziendale, sono definite nella tipologia di: **"prestazioni residenziali / semiresidenziali, nei limiti delle presenze giornaliere annue per utente in struttura per tipologia residenziale/semiresidenziale "come indicata nel precedente art. 2 del presente accordo".**

**art. 7
Obblighi dell'Ente Gestore**

L'Ente Gestore nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività.

L'Ente Gestore assicura l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'Ente Gestore si impegna, nell'esercizio dell'attività svolta per conto e a carico del servizio sanitario regionale, all'osservanza di tutte le regole e all'adozione di provvedimenti e di modalità operative disposte dalla Regione Puglia, funzionali al raggiungimento degli obiettivi di salute e di politica sanitaria. In particolare, si impegna ad osservare le indicazioni regionali relative alla accessibilità, all'appropriatezza organizzativa e prescrittiva, rispettando i percorsi clinici identificati. Concorre in quanto erogatore al rispetto dei tempi di attesa definiti dalla Regione.

La violazione reiterata delle prescrizioni e degli obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art.26 della L.R. n.9/2017.

**art. 8
Durata del contratto**

Il presente contratto, per volontà di entrambe le parti, spiega i suoi effetti giuridici dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.**

**art. 9
Remunerazione delle prestazioni**

La ASL remunera all'Ente Gestore esclusivamente le prestazioni erogate sulla base delle effettive presenze giornaliere, applicando le tariffe determinate dalla Regione Puglia, con D.G.R. Puglia n. **1085 del 30/06/2021 con decorrenza 1° Gennaio 2022 fino al 30 Settembre 2022. Mentre, con D.G.R. Puglia n. 1293/2022 e 1490/2022, con decorrenza 1° Ottobre 2022 e fino al 31 Dicembre 2022;**

Le tariffe pro-capite/pro-die, in relazione al numero di utenti e posti letto massimi, sono le seguenti:

STRUTTURA RIABILITATIVA	UTENTI	RETTA PRO-DIE dal 1/1/2022 al 30/09/2022	RETTA PRO-DIE dal 1/10/2022 al 31/12/2022
C.D. Arcobaleno s.r.l.	N.20	€ 89,23	€ 99,70

L'Ente Gestore prende atto e accetta il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie relative alla riabilitazione psichiatrica.

La liquidazione delle fatture in favore dell'Ente Gestore sarà effettuata dall'UOSVD-ST entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse corredate dei fogli del registro delle presenze giornaliere dei

Chiuves

pazienti inseriti presso le proprie strutture. La mancanza del foglio presenze giornaliero costituisce motivo di blocco della liquidazione della fattura.

L'Ente Gestore provvede ad inviare alla ASL i seguenti documenti contabili:

1. mensilmente (entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento): la fattura, in formato elettronico, indicante l'importo complessivo delle rette giornaliere e l'aliquota IVA applicabile per legge.
2. prospetto riepilogativo per ogni singolo ospite (anche a corredo della fattura), riportante i dati anagrafici, i movimenti di entrata ed uscita, giornate di effettivo ricovero ospedaliero. Ai fini della regolarità della liquidazione, le fatture e i prospetti riepilogativi devono essere visti dal Direttore del DSM, a titolo dell'avvenuta verifica della congruità tra importi liquidati e giorni di effettiva presenza degli utenti nelle strutture riabilitative convenzionate.
3. il pagamento delle fatture non esclude la contestazione in futuro delle somme fatturate e pagate dalla ASL, a seguito di ulteriori controlli e verifiche.

Art. 10 Assenze temporanee

Le prestazioni di assistenza sanitaria psichiatrica saranno fatturate mensilmente, con esclusione della sola diaria vitto in caso di assenze temporanee o di posti letto temporaneamente non occupati, ai sensi dell'art.8 del RR n.11/2008.

L'Azienda Sanitaria si obbliga a riconoscere l'adeguamento delle suddette tariffe ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 11/2008 e, dunque, il pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria delle prestazioni acquistate terrà conto della tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione.

Art.11 Spese di locazione degli immobili

Le spese di locazione degli immobili superiori al minimo individuato per tipologia di struttura indicata nella Tabella A), allegata al R.R.n.11/2008, saranno rimborsate separatamente, a seguito di separata istruttoria e fatturazione, dall'Azienda Sanitaria ai sensi dell'art. 3 del citato R.R. n. 11/2008.

In caso di immobile di proprietà dell'Azienda Sanitaria, ovvero di altre Pubbliche amministrazioni, in comodato d'uso, la tariffa è ridotta della quota relativa al fitto, di cui al 4 co. dello stesso Regolamento.

art. 12 Obblighi informativi

L'Ente Gestore prende atto che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del SSR sottopone il medesimo Ente agli obblighi informativi anche mediante strumenti informatici secondo standard regionali ed obbliga lo stesso a sottostare al regime vigente degli eventuali controlli previsti dalla Regione Puglia sulla qualità dell'assistenza e sulla appropriatezza e congruità delle prestazioni sanitarie erogate ed eventuali conseguenze.

L'Ente Gestore è tenuto a fornire all'Azienda Sanitaria i dati richiesti per il monitoraggio dell'accordo contrattuale, inoltre, si impegna, in relazione ai pazienti a carico del SSR, a fornire anche i dati clinici finalizzati a studi, ricerche, osservatori regionali.

art. 13 Adempimenti della ASL

La ASL è tenuta ai seguenti obblighi:

eseguire le verifiche di appropriatezza, i controlli di qualità e il monitoraggio delle presenze effettive giornalieri degli utenti;

Autore

comunicare all'Ente Gestore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge i rilievi afferenti errori ricorrenti nella documentazione contabile, onde evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo.

garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui al RR n.3/2005 e ss.mm.ii..

La ASL può disporre accessi ai fini della vigilanza igienica e dell'acquisizione di elementi di giudizio per la valutazione del rispetto di quanto previsto dai regolamenti regionali e dal presente accordo contrattuale.

Gli accertamenti devono essere eseguiti in presenza di un rappresentante dell'Ente Gestore.

art. 14 Inadempienze

Nel caso di inadempienze dell'Ente Gestore, nell'esecuzione del presente accordo, l'Azienda Sanitaria contesta per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un congruo termine per la regolarizzazione delle medesime.

Nell'ipotesi in cui, decorso tale termine, l'Ente Gestore non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda Sanitaria ha facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino alla regolarizzazione delle situazioni contestate riducendo i tetti di attività concordata in misura proporzionale, in ragione d'anno, ai giorni di sospensione dell'efficacia dell'accordo.

Nel caso in cui l'inadempimento sia grave l'Azienda Sanitaria intima per iscritto di adempiere in un congruo termine non inferiore a dieci giorni. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze il presente accordo è risolto di diritto.

L'inadempimento deve considerarsi grave anche quando reiterate inadempienze non gravi mettono in evidenza l'inosservanza delle regole di normale correttezza nell'esecuzione dell'accordo contrattuale, facendo venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente Gestore.

Il presente accordo cessa di avere efficacia se viene meno l'autorizzazione all'esercizio o in caso di mancata concessione dell'accreditamento istituzionale o di revoca dell'accreditamento istituzionale.

Il presente accordo si risolve nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 812 della L. 27.12.2006, n. 296 nel caso di commessa truffa a danno del Servizio Sanitario, e in tutti i casi, previsti dalla legge, in cui determinate condanne comportano il divieto di contrattare con la P.A.

Art. 15 Responsabile dell'esecuzione dell'accordo

La ASL individua il responsabile dell'esecuzione del presente accordo contrattuale nella persona del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

art. 16 Controversie

Le Parti concordano di demandare al Foro di Trani la competenza, in via esclusiva, a dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'applicazione del presente accordo contrattuale, ivi comprese quelle relative alla sua validità, esecuzione ed interpretazione.

Art. 17 Assicurazione

L'Ente Gestore è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, tra i quali sono compresi gli ospiti e gli operatori, per qualsiasi evento da essi causato durante la permanenza nella struttura al fine di manlevare la ASL da ogni responsabilità, per danni connessi all'esercizio delle attività oggetto del presente accordo.

Armando

La copia della suddetta polizza deve essere trasmessa, a cura dell'Ente Gestore, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula, alla Azienda sanitaria tramite raccomandata A.R. o PEC.

Art.18
Cessione dei crediti

Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, l'Ente Gestore ha l'obbligo di notificare l'atto di cessione alla ASL ai fini dell'accettazione.

La cessione può essere accettata da parte della ASL solo mediante assenso formale e comunque nei limiti delle prestazioni verificate positivamente ai sensi e per gli effetti degli artt.69 e 70 del RD n.2440 del 18 novembre 1923 e ss.mm.ii..

Art.19
Clausola di garanzia per il trattamento dei dati da parte dei soggetti esterni alla Asl BT

L'Ente Gestore, in virtù del presente accordo contrattuale è nominato, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.196/2003 e ss.mm.ii., Responsabile del trattamento dei dati relativi all'attività sanitari erogata e nell'espletamento delle attività contrattuali si impegna ad osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali e sensibili nonché ad attenersi ai provvedimenti emessi dal Garante della Privacy per la protezione dei dati personali.

Art.20
Registrazione

Il presente Accordo contrattuale sarà registrato a cura della parte contraente che ne chiede la registrazione, la quale si impegna a fornirne copia all'altra parte.

Art.21
Norma di rinvio e transitorie

Le previsioni contrattuali del presente accordo si applicano anche oltre il 31.12.2022, nelle more della approvazione dell'accordo contrattuale relativo all'anno 2023. Sono fatte salve nuove e diverse disposizioni regionali in materia.

Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si applicano le norme vigenti del codice civile nonché la normativa nazionale e regionale in materia di assistenza riabilitativa psichiatrica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria Locale, La Direttrice Generale _____

Per L'Ente Gestore, il Rappresentante Legale _____


ARCOBALENO s.r.l.
Via del Fagiano, c.n.
76015 TRINAPOLI (BT)
P.IVA 07773640722

UFFICIO DEL CAPO
UFFICIO DEL CAPO
UFFICIO DEL CAPO
UFFICIO DEL CAPO